


Unione di comuni lombarda
“Terre di frontiera”



**REGOLAMENTO
DEL GRUPPO DI
PROTEZIONE CIVILE**



INDICE

ARTICOLO 1 - PREFERAZIONE	Pag. 3
ARTICOLO 2 - FASE COSTITUTIVA	Pag. 3
ARTICOLO 3 - ADESIONE	Pag. 3
ARTICOLO 4 - ASPIRANTI VOLONTARI	Pag. 5
ARTICOLO 5 - ADDESTRAMENTO	Pag. 6
ARTICOLO 6 - GARANZIE AI VOLONTARI	Pag. 6
ARTICOLO 7 - ATTIVITA'	Pag. 7
ARTICOLO 8 - DIVIETI ED ECCEZIONI	Pag. 7
ARTICOLO 9 - AMBITO DI COMPETENZA	Pag. 8
ARTICOLO 10 - ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE	Pag. 9
ARTICOLO 11 - OPERATIVITA'	Pag. 9
ARTICOLO 12 - DOTAZIONI	Pag. 9
ARTICOLO 13 - AUTOMEZZI	Pag. 9
ARTICOLO 14 - COOPERAZIONE.....	Pag. 10
ARTICOLO 15 - CATENA DI COMANDO / CONTROLLO	Pag. 11
ARTICOLO 16 - FONDI.....	Pag. 13
ARTICOLO 17 - SANZIONI DISCIPLINARI	Pag. 13
ARTICOLO 18 - DIVULGAZIONE DEL REGOLAMENTO	Pag. 14
ARTICOLO 19 - NORME DI RINVIO	Pag. 14
ARTICOLO 20 - ENTRATA IN VIGORE	Pag. 15

Articolo 1 - PRAFAZIONE

Il presente regolamento disciplina il coordinamento amministrativo e organizzativo delle attività di Protezione Civile e dei relativi servizi in capo all'Unione di Comuni lombarda "Terre di frontiera". Disciplina inoltre le competenze che la normativa vigente prescrive in capo ai singoli Sindaci.

Articolo 2 - FASE COSTITUTIVA

E' costituito il gruppo di volontari di Protezione Civile dell'Unione di comuni lombarda "Terre di frontiera", di seguito indicato con l'acronimo PC-TdF.

Al gruppo PC-TdF fanno di diritto parte i volontari già iscritti presso gli elenchi dei Comuni di Bizzarone, Faloppio, Ronago ed Uggiate-Trevano, sempre che gli stessi abbiano i requisiti previsti dal presente regolamento, pena l'inammissibilità allo stesso gruppo di Protezione Civile.

Alla luce di quanto detto, i nuovi volontari e quelli già presenti faranno parte di un unico gruppo di Protezione Civile, accettando oneri, doveri e direttive indicate dal presente regolamento.

L'organizzazione di volontariato formatasi ha sede amministrativa in Uggiate-Trevano -via Vittorio Veneto 9- presso la sede del Comando di Polizia Locale, e sede operativa in Uggiate-Trevano -Piazza della Pieve 1- presso la sede del Comune di Uggiate-Trevano.

Il Gruppo, allo scopo di ottimizzare le proprie esigenze organizzative, logistiche ed operative, potrà comunque, previa conferma dell'ufficio di Presidenza, trasferire le proprie sedi in luogo diverso oppure individuarne altre, pur rimanendo nell'ambito territoriale di competenza dell'Unione di comuni.

Il gruppo così formato ha come finalità prevalente l'attività di protezione civile.

Articolo 3 - ADESIONE

Al Gruppo di PC-TdF possono aderire cittadini di entrambi i sessi, residenti nei Comuni facenti parte dell'Unione, ovvero cittadini provenienti da altri Comuni, con lo scopo di prestare la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali.

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita richiesta di iscrizione all'ufficio competente. La domanda dovrà essere necessariamente corredata da una certificazione medica attestante l'idoneità psico-fisica del richiedente, resa anche tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, consapevole degli effetti di legge di chi ne fa uso non conforme.

L'ammissione a titolo effettivo al Gruppo di PC-TdF dovrà essere comprovata, oltre da quanto detto nel precedente paragrafo, dal possesso dei seguenti requisiti:

- aver conseguito la maggiore età (tranne per gli aderenti alla sezione

“Aspiranti volontari” di cui all’art. 4);

- essere esente da difetti psico-fisici che possono influire negativamente sul servizio in base all’attività / competenza assegnata al singolo volontario;
- svolgere attività non contrastanti con le finalità previste dal presente regolamento;
- essere disponibili a partecipare alle attività di addestramento organizzate dagli Enti preposti;
- essere disponibili ad operare in emergenza alle dipendenze degli organi così come in scala istituzionale, nonché ad attenersi diligentemente alle disposizioni ed alle direttive impartite;
- non aver subito condanne penali e/o non aver in corso procedimenti penali.

Tutte le informazioni raccolte ai fini dell’adesione al Gruppo di Protezione Civile sono trattate dall’ufficio competente ai sensi del D.L. nr. 196/2003.

Accettata la domanda e verificati tutti i requisiti, il Presidente nomina il richiedente volontario di Protezione Civile entro il termine perentorio di trenta giorni a partire dalla data di presentazione.

In caso di diniego della domanda di iscrizione al Gruppo, il richiedente, entro 60 giorni, potrà produrre scritti difensivi indirizzati al Presidente dell’Unione ovvero chiedere udienza allo stesso. Entro 30 giorni il Presidente, sentiti i pareri ritenuti idonei, si esprime con una decisione inappellabile dal ricorrente.

I volontari appartenenti ed ammessi al Gruppo di PC-TdF saranno muniti, come prescritto dalla vigente legislazione regionale, di apposito tesserino di riconoscimento che ne indichi e ne certifichi le generalità, l’appartenenza al Gruppo e la qualifica. Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere esposto sulla divisa di servizio durante le attività o manifestazioni addestrative e/o dimostrative di Protezione Civile.

L’Unione di comuni lombarda “Terre di frontiera” nonché i singoli Comuni aderenti, individuano le forme più opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l’adesione dei cittadini al Gruppo di PC-TdF.

Gli aderenti cessano di appartenere al Gruppo in uno dei seguenti casi:

- per decesso;
- per dimissioni volontarie;
- per il mancato rinnovo della dichiarazione annuale di appartenenza;
- per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;
- per raggiungimento del limite di età in base alle competenze;
- per comportamento contrastante gli scopi di cui al presente regolamento;
- per persistenti violazioni degli obblighi contenuti nel presente regolamento;
- per la perdita di uno dei requisiti previsti al terzo paragrafo del presente articolo.

Non possono aderire al Gruppo di PC-TdF volontari già iscritti in altre associazioni ed inquadrati nel Registro Regionale Generale del Volontariato (RRGV).

Ai sensi dell’articolo 1° e 14° del R.R. 08.06.2001 nr. 3, può essere iscritto

personale che presta la propria opera di volontario in altre associazioni non iscritte nel RRGV.

I componenti del Gruppo di PC-TdF si impegnano a non svolgere all'interno dello stesso Gruppo, nelle vesti di volontari di Protezione Civile, alcuna attività politica, ideologica e commerciale. Altresì si impegnano a non svolgere attività contrastanti con le finalità del presente regolamento.

Tutte le prestazioni fornite dai volontari sono rese a titolo gratuito, fatta eccezione per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate di cui al successivo art. 6.

E' fatto divieto ai volontari di accettare qualsiasi remunerazione per la loro opera.

Condizione fondamentale per essere assoggettato al costituito Gruppo di Protezione Civile è dare la propria adesione all'organizzazione, curare l'addestramento e rendersi disponibili nelle operazioni di soccorso ed in quelle di istituto con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito collaborativo.

I componenti del Gruppo sono tenuti a rinnovare annualmente, mediante debita dichiarazione, l'appartenenza al Gruppo e l'accettazione delle condizioni del presente regolamento; inoltre i volontari iscritti sono tenuti a svolgere durante l'arco dell'anno solare almeno 10 (dieci) ore di attività istituzionale. La mancanza, anche di uno solo, dei predetti requisiti comporta l'automatica cancellazione dagli elenchi del gruppo.

Gli stessi Volontari, se necessario, verranno sottoposti a visita medica periodica di idoneità psico-fisica effettuata da personale specializzato.

Articolo 4 - ASPIRANTI VOLONTARI

All'interno del Gruppo di PC-TdF viene costituita la sezione "Aspiranti volontari", avente lo scopo di avvicinare in modo graduale le giovani generazioni alle attività svolte dalla Protezione Civile.

A tale sezione potranno accedere giovani a partire dal compimento del quattordicesimo anno di età e sino al compimento della maggiore età, data in cui l'aspirante volontario potrà decidere se entrare a far parte dei volontari effettivi di Protezione Civile ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.

Per l'iscrizione alla sezione "Aspiranti volontari" è richiesta l'autorizzazione scritta da parte di almeno un genitore o di chi ne esercita la patria potestà.

Gli stessi saranno affiancati dai volontari effettivi che, con un percorso di formazione all'uopo strutturato, saranno portati alla conoscenza di attrezzature e tecniche di soccorso. Non avranno compiti operativi che prevedono l'uso delle attrezzature potenzialmente pericolose per la propria incolumità, ma potranno essere impegnati in attività di supporto logistico.

Gli aspiranti volontari potranno partecipare ad esercitazioni/manifestazioni, previo il nulla osta dell'ufficio di Presidenza, tenendo in considerazione le limitazioni precedentemente esposte. Gli stessi non potranno partecipare ad attività in situazioni di urgenza e/o emergenza.

Articolo 5 - ADDESTRAMENTO

I volontari sono addestrati attraverso varie attività di formazione promosse dai competenti organi Istituzionali, ovvero a cura della Prefettura tramite il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato ed altri individuati dal Prefetto tra quelli ritenuti idonei, nonché da personale abilitato ed appartenente al Gruppo stesso.

Come indicato nell'art. 28 della L.R. 54 del 15.05.1990, anche la Regione Lombardia può promuovere attività formative.

Articolo 6 - GARANZIE AI VOLONTARI

Ai volontari saranno garantiti, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 159/89 convertito nella L. 363/84, nell'ambito di operazioni o simulazioni di emergenza, purché debitamente autorizzate da chi di dovere -Stato, Regione, Provincia-, i seguenti benefici:

- mantenimento del posto di lavoro. Al volontario impegnato in attività addestrativa o in interventi di Protezione Civile, autorizzate dal Dipartimento di Protezione Civile o dalla competente Prefettura, viene garantito per il periodo d'effettivo impiego -per un periodo massimo di 30 giorni consecutivi- sino ad un massimo di 90 giorni nell'arco dell'anno solare, il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;

- mantenimento del trattamento economico e previdenziale. Al volontario aderente alle Organizzazioni inserite nell'elenco istituito dal Dipartimento di Protezione Civile viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato. Al datore stesso che ne faccia richiesta viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti erogati al lavoratore. Qualora si tratti di lavori autonomi, verrà garantita una forma di rimborso commisurata al mancato reddito per il periodo di impiego.

- copertura assicurativa. I componenti del Gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dal Ministero per il coordinamento della Protezione Civile.

- rimborso delle spese sostenute. Il Dipartimento di Protezione Civile provvederà a rimborsare le spese sostenute (carburante, vitto, pedaggi autostradali, ecc.) e documentate durante l'attività addestrativa o di emergenza sempre entro il limite delle disponibilità a bilancio.

Al Gruppo di PC-TdF è riconosciuto il diritto di essere iscritto all'elenco delle Organizzazioni di Volontariato istituito con DPR 613/94 presso il Dipartimento di Protezione Civile, nelle modalità stabilite dall'Ente Provincia e dall'Ente Regione e previa verifica dell'idoneità dei singoli elementi.

Gli stessi volontari sono altresì coperti da assicurazione contro gli infortuni e responsabilità civile in ogni attività ordinaria all'interno del Gruppo, purché debitamente autorizzata dall'ufficio di Presidenza. Tale costo è completamente a carico dell'Ente di appartenenza.

Articolo 7 - ATTIVITA'

Per attività di Protezione Civile si intendono quelle indicate nella L. n. 225/24.02.1992 e successive modifiche. In particolare: prestare opera in attività di previsione, prevenzione e soccorso; rendersi disponibili, su richiesta degli Enti e delle Autorità competenti ed al verificarsi di calamità pubbliche, per tutelare la vita umana, i beni, gli insediamenti e l'ambiente. Detto ciò:

- individuare degli interventi di prevenzione necessari per fronteggiare i rischi previsti;
- predisporre tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi sia nell'ambito dei Comuni aderenti all'Unione di Comuni lombarda "Terre di Frontiera" che in ambito sovracomunale;
- predisporre i piani di emergenza comunali e dell'Unione di comuni lombarda "Terre di frontiera" e cura della loro attuazione ed aggiornamento sulla base degli indirizzi regionali.

Oltre a quanto detto i componenti di Protezione Civile svolgono i seguenti compiti:

- assicurare un servizio di pronta reperibilità continua al fine di garantire i compiti stabiliti nel paragrafo precedente;
- svolgere attività di prevenzione anche attraverso l'informazione diretta dei cittadini, (manifestazioni, opuscoli, giornate informative, formazione nelle scuole, ecc.) portando a conoscenza la popolazione dei rischi presenti sul territorio;
- collaborare a tutte le attività degli uffici comunali / uffici dell'Unione interessati;
- presidiare il territorio, mediante perlustrazione delle aree a rischio ed effettuando, ove necessario, interventi di prevenzione ad esclusione delle attività di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza;
- assicurare presenza e assistenza in occasioni di manifestazioni civili/religiose, con esclusione delle attività di Polizia, anche così come indicato all'art. 8.

Tutte le attività devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'ufficio di Presidenza, salvo per quelle di urgenza tecnica che andranno comunque autorizzate entro le successive quarantotto ore.

Articolo 8 - DIVIETI ED ECCEZIONI

E' fatto divieto ai volontari di Protezione Civile svolgere attività che non rientrano nei compiti specificati nel precedente art. 7, ovvero effettuare scorte tecniche, interruzioni e regolamentazione del traffico veicolare. Inoltre è vietata ogni forma di attività di Polizia Stradale e/o Giudiziaria. Per esigenze particolari i volontari, rispettando la catena di comando di cui al successivo art. 14, dovranno interfacciarsi ed eventualmente rendersi disponibili alle Forze di Polizia e alle istituzioni competenti presenti nei luoghi di intervento.

E' fatta salva la possibilità di prestare la propria professionalità ed

esperienza in occasione di manifestazioni o eventi organizzati da Enti pubblici o associazioni di vario genere presenti all'interno dei Comuni aderenti all'Unione di Comuni lombarda "Terre di frontiera". L'espletamento di tali azioni potrà essere autorizzata anche in territori differenti da quelli di competenza.

In entrambi i casi sarà compito dell'ufficio di Presidenza, pervenuta formale richiesta, concedere l'autorizzazione dopo averne valutato la fattibilità e, se nel caso, richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

Nell'autorizzazione potranno essere indicate specifiche restrizioni concernenti l'attività da svolgere in modo da tutelare l'operato dei volontari. Da specificare che ai volontari, essendo tali, non può essere imposto obbligatoriamente l'effettuazione di qualsiasi tipo di attività. Sottinteso che per quanto riguarda la fase emergenziale ogni volontario gestirà la propria presenza in base alla personale coscienza comportamentale.

In caso di presenza di servizi in concomitanza tra di loro e, constatata la disponibilità di volontari interessati alla partecipazione, si darà le seguente priorità:

- presenza ad esercitazioni, giornate di istruzione / formazione, anche esterne all'Unione di Comuni Lombarda Terre di Frontiera, indistintamente dalle metodologie di partecipazione dei volontari
- partecipazione a manifestazioni organizzate direttamente dai comuni di Bizzarone, Faloppio, Ronago e Uggiate-Trevano, ovvero dall'Unione di Comuni lombarda Terre di Frontiera
- partecipazione a manifestazioni organizzate da gruppi / associazioni / enti, presenti nel territorio dell'Unione e non, con patrocinio dell'Unione ovvero dei singoli Comuni
- partecipazione a manifestazioni organizzate da gruppi / associazioni / enti, presenti nel territorio dell'Unione e senza patrocinio
- partecipazione a manifestazioni organizzate da gruppi / associazioni / enti, presenti all'esterno dei Comuni di competenza

Per esigenze particolari l'Ufficio di Presidenza potrà concordare, previa accettazione degli stessi Volontari, la presenza a determinate manifestazioni indistintamente dall'ordine sopra citato.

Articolo 9 - AMBITO DI COMPETENZA

I confini del territorio entro cui si svolgono le funzioni di Protezione Civile corrispondono a quelli dei Comuni facente parte dell'Unione. Pertanto il personale addetto al servizio può operare, nello svolgimento dei compiti assegnati, nel territorio di tali Comuni, mantenendo a tal fine tutte le qualifiche attribuite dalle leggi, dai regolamenti o dai provvedimenti dell'autorità.

Nel caso di interventi in ambito extra-territoriale, su richiesta dei componenti di Protezione Civile previsti nella normativa Statale, l'ufficio di Presidenza autorizza i volontari ad effettuare interventi addestrativi o d'emergenza e soccorso in ambito locale, provinciale, regionale, nazionale od extra-nazionale, anche attraverso la partecipazione a colonne mobili

eventualmente costituite da Prefettura, Provincia o Regione. In tali casi il Gruppo opera alla dipendenza degli Organi istituzionalmente preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi.

E' vietata ogni altra forma di partecipazione ad eventi di vario genere da parte dei singoli volontari.

Per interventi che non siano di soccorso tecnico urgente, l'accesso in territori non di competenza dell'Unione deve essere autorizzato dal Sindaco del Comune interessato.

Articolo 10 - ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento regionale del 18 ottobre 2010 - n.9, il Gruppo di PC-TdF ha diritto all'iscrizione all'albo regionale del volontariato di protezione civile.

Ai fini dell'iscrizione il presente regolamento rispecchia quanto legislativamente imposto dal suindicato RR; eccezione fatta per quanto riguarda l'elenco dei volontari iscritti, ovvero potranno essere iscritti solamente i volontari considerati operativi, cioè chi in regola con il corso base organizzato da Provincia ovvero gestito da altre organizzazioni di volontariato e riconosciuto dagli enti proposti. Tutti gli altri volontari potranno essere iscritti in maniera non operativa. Tale operatività non è da considerarsi per quanto riguarda la gestione del gruppo di PC-TdF.

Il coordinatore, per quanto di competenza, provvederà a redigere apposite comunicazioni da inviare a ente Provincia per il mantenimento dell'iscrizione all'albo regionale.

Articolo 11 - OPERATIVITA'

I volontari del Gruppo di PC-TdF in ogni momento, in addestramento ed in operazioni di soccorso, possono rifiutarsi, perché volontari, di eseguire lavori od operazioni che essi giudicano pericolose o alla cui esecuzione non si ritengono adeguatamente preparati. Ciò non influenza assolutamente la loro appartenenza futura al Gruppo.

Tale rifiuto deve essere motivato per iscritto e tale documentazione deve essere trasmessa in tempo utile all'ufficio di Presidenza.

Articolo 12 - DOTAZIONI

I volontari effettivi hanno in consegna un'uniforme fornitagli dall'Ente preposto (Unione di comuni, Provincia o Regione) ed un equipaggiamento personale o di gruppo da utilizzare per le attività ordinarie e di emergenza. Ne sono i responsabili in solido e ne devono curare l'efficienza. Tale materiale è conforme alle disposizioni secondo la normativa vigente.

Le stesse uniformi devono essere rispettanti le indicazioni fornite nel DDG 26523 del 27.10.2000 della Regione Lombardia, dove vengono indicati colori

e caratteristiche tecniche delle divise e degli automezzi appartenenti alle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile in Regione Lombardia.

In difformità a quanto sopra indicato l'Ente provvederà ad uniformare il vestiario solo in caso di nuovi acquisti.

Ogni singolo Comune mantiene la proprietà dei mezzi e delle dotazioni tecniche destinate al servizio, delegando all'Unione di comuni i compiti amministrativi, di sovrintendenza e di coordinamento. Gli stessi sono fruibili da tutti i volontari.

Ogni Comune ha la facoltà di cedere all'Unione di Comuni lombarda "Terre di frontiera", in modo permanente, ovvero in comodato d'uso, la proprietà dei beni.

Venuta a mancare la qualifica di volontario effettivo, tutto il materiale dovrà essere restituito immediatamente all'Ente proprietario e fornitore di quanto dato in consegna al volontario stesso, pena l'addebito del materiale.

Non sono ammesse l'uso di divise, distintivi ed attrezzature non conformi e diverse da quelle in dotazione al Gruppo.

Per il riconoscimento e la determinazione di appartenenza al Gruppo PC-TdF, ogni singolo volontario sarà munito di apposito fregio ricamato (patch) raffigurante il logo tipo e la denominazione dell'Ente, abbinato al logo della Regione Lombardia nella versione specifica.

Articolo 13 - AUTOMEZZI

Per quanto riguarda la guida di automezzi, gli stessi possono essere condotti da personale abilitato alla guida dei veicoli in base alla categoria di patente terrestre posseduta, nonché al superamento di un corso - test promosso dal coordinamento.

In via principale l'installazione sui veicoli ed il relativo utilizzo dei dispositivi supplementari sonori e visivi a luce blu deve essere subordinata alle seguenti direttive, così come indicato nella circolare DPC/VRE/0005876 del 25.01.2010 a firma del Capo Dipartimento c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- la dotazione di sirena e lampeggiante a colore blu deve essere omologata e riportata sulla carta di circolazione del veicolo interessato;
- installazione fissa solo su automezzi di proprietà di associazioni iscritte nell'elenco nazionale delle Organizzazioni di Protezione Civile e/o agli albi o registri Regionali. In nessun caso può essere richiesta l'immatricolazione/omologazione del veicolo cui risulti essere di proprietà e/o concesso in usufrutto a persona fisica;
- utilizzo solo con attivazione/autorizzazione scritta di una autorità di Protezione Civile e nei casi previsti dalla effettiva necessità;
- utilizzo esclusivo nel rispetto della competenza territoriale;
- al di fuori del territorio di competenza l'utilizzo dei suddetti dispositivi deve essere autorizzato dalle competenti autorità locali, dalle forze di Polizia o dal Prefetto.

La possibilità dell'uso congiunto dei dispositivi acustici e visivi è consentito

solo e soltanto nel caso che vi siano i requisiti dell'emergenza e dell'urgenza, comunque inquadrabili nelle tipologie previste dalla L. 225/92.

Per la metodologia di condotta dei veicoli indicati al comma precedente si rimanda al dettato legislativo espresso nel comma 2° dell'art. 177 del D.Lgs. 285/1992.

Al fine di uniformare gli automezzi di Protezione Civile operanti nel territorio lombardo, il colore, l'allestimento esterno ed i loghi dovranno essere uniformi e rispettanti i criteri forniti nel già citato ddg. 26523 del 27.10.2000.

Articolo 14 - COOPERAZIONE

Il Gruppo opera in stretta collaborazione e coordinamento con il servizio di Protezione Civile Provinciale e Regionale, nonché con la componentistica pertinente della Prefettura, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato, avvalendosi anche della necessaria consulenza fornitagli all'occasione.

Il Gruppo promuove e aderisce a forme di coordinamento delle attività indicate nel presente regolamento fra il Gruppo di PC-TdF e altri gruppi omologhi di altri Comuni della zona e/o con altri enti aventi lo stesso principio.

Articolo 15 - CATENA DI COMANDO / CONTROLLO

Il **Presidente** dell'Unione di Comuni lombarda "Terre di frontiera" è responsabile unico del Gruppo, garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento. Per tali compiti si avvale dei Sindaci dei Comuni aderenti. Resta in carica per il suo mandato pro-tempore.

Egli ha la firma e rappresentanza sociale/legale del Gruppo di PC-TdF nei confronti di terzi ed in eventuale giudizio; è autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche Amministrazioni, Enti, Istituzioni e privati, rilasciandone quietanza liberatoria se necessaria.

Ai sensi del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - dotazione organica e norme di accesso, approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione di Comuni n. 2 del 21.09.2002 e successive modifiche, il servizio di Protezione Civile è ricompreso nell'area Polizia Locale, così come indicato nella convenzione per la gestione in forma unificata nel territorio dell'Unione di Comuni lombarda Terre di frontiera delle attività di Protezione Civile e per l'organizzazione dei relativi servizi, firmata in data 15/01/2011.

In conseguenza a quanto detto il responsabile dell'area Polizia Locale è di diritto deputato alla gestione del gruppo.

Il Presidente, di comune accordo con il responsabile dell'Area interessata, provvede a nominare un responsabile di Servizio; egli avrà funzioni operative e di gestione logistico / amministrativa del gruppo, competente anche per l'assunzione di provvedimenti amministrativi di competenza.

Il Presidente unitamente al responsabile dell'Area e al responsabile di Servizio costituiscono l'**ufficio di presidenza**.

Tale ufficio provvede alla redazione di POS (Procedure Operative Standard) contenenti indicazioni sul corretto impiego del personale e sull'utilizzo delle attrezzature in dotazione, nonché di tutte quelle comunicazioni ufficiali che l'ufficio di Presidenza ritiene necessarie per il corretto andamento del Gruppo.

I POS saranno esposti presso la costituita bacheca c/o le sedi idonee e distribuite ai responsabili delle squadre; hanno validità immediata e devono essere rispettati dai componenti dell'organizzazione.

Sarà compito dei predetti responsabili darne pubblicità ai volontari presenti nelle squadre di competenza.

In base alle capacità tecnico/operative individuali e alle attrezzature in possesso vengono articolate le seguenti specializzazioni:

- logistica e soccorso in genere;
- unità cinofile;
- antincendi boschivi;
- comunicazioni;
- disinfestazione da imenotteri;
- idrogeologico e territorio;

all'interno del Gruppo verranno formate delle squadre specializzate in singoli settori. A discrezione dell'ufficio di Presidenza potranno essere inserite nuove tipologie di specializzazioni compatibili con il servizio di Protezione Civile.

A capo di ogni singola squadra, dopo aver valutato i vari titoli ed a seguito delle tipologie di specializzazioni, verrà nominato dall'ufficio di Presidenza un Caposquadra e due o più Vicecaposquadra.

Queste figure hanno il compito di portare a conoscenza l'ufficio di Presidenza delle varie necessità inerenti, in via principale, la propria specializzazione, proporre iniziative comuni e sono da tramite istituzionale per i volontari.

I Vicecaposquadra sostituiranno, in caso di assenza od impedimento nell'ambito dell'attività, il proprio Caposquadra.

Dette figure sono direttamente coordinate e gestite dall'ufficio di Presidenza.

Per quanto riguarda la specificità AIB la squadra di riferimento potrà essere formata o integrata da volontari la cui capacità è stata formata tramite lo specifico servizio promosso dalla provincia. I volontari che hanno partecipato al corso da caposquadra AIB hanno il diritto di assumere tale carica all'interno del gruppo.

La totalità dei Capisquadra costituiscono l'**ufficio di Coordinamento**. Tale ufficio, unitamente all'ufficio di Presidenza, dovrà riunirsi a cadenza concordata (almeno trimestralmente) per discutere dell'andamento generale e delle specifiche esigenze del Gruppo di PC-TdF.

All'interno dell'ufficio di Coordinamento sarà individuato, tramite nomina diretta dell'ufficio di Presidenza ovvero tramite elezioni a cui parteciperanno gli stessi capisquadra e i vicecapisquadra, un coordinatore. Questa figura sarà

da tramite tra i volontari e l'ufficio di Presidenza e potrà disporre di autonomia decisionale (sentito il responsabile di Servizio) sull'iter esclusivamente operativo del gruppo, oppure espletare pratiche delegate dall'ufficio di Presidenza.

Il coordinatore resta in carica per un anno solare, indicativamente andrà rinnovato nel mese di maggio, in concomitanza con il rinnovo della dichiarazione annuale di appartenenza.

All'interno del Gruppo, in base alle singole competenze, ovvero al superamento di appositi corsi di specializzazione, potranno essere individuati dei volontari specializzati.

L'ufficio di Coordinamento, sentito il parere dell'ufficio di Presidenza, individua un numero adeguato di volontari ritenuti idonei con il compito di organizzare, a scadenze concordate, giornate di istruzione sull'uso delle attrezzature. Gli stessi assumeranno la qualifica di **istruttori**.

Previa decisione dell'ufficio di Presidenza, possono essere costituite commissioni particolari a cui possono partecipare un numero massimo di otto volontari con il compito di studiare piani di attuazione a situazioni interne al Gruppo.

Alle riunioni con altri Enti in scala gerarchica superiori all'Unione di comuni lombarda, partecipa in via istituzionale personale inserito nell'ufficio di Presidenza e, se ritenuto necessario, i volontari che costituiscono l'ufficio di coordinamento o loro delegati.

Per una chiara identificazione della catena di comando/controllo, l'ufficio di Presidenza provvederà a redigere uno schema riassuntivo degli incarichi assegnati, occupandosi degli eventuali aggiornamenti a fronte dell'avvicendamento del personale.

Articolo 16 - FONDI

Per l'espletamento delle funzioni attribuite alla Protezione Civile, l'Ente, attraverso il proprio bilancio e compatibilmente con le risorse disponibili, dovrà predisporre idoneo stanziamento utile all'espletamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso, nonché provvedere alle spese per il funzionamento del servizio stesso, compreso l'attuazione del presente regolamento.

E' possibile avvalersi di contributi statali di qualsiasi livello, contributo o donazioni da privati ed attività di autofinanziamento.

Articolo 17 - SANZIONI DISCIPLINARI

Ai singoli componenti possono essere inflitte delle sanzioni disciplinari che di seguito vengono suddivise per gravità.

Richiamo. Viene emanato nei confronti del volontario che viola in maniera lieve i dettati del presente regolamento o assume un comportamento poco responsabile. Viene adottata dal Presidente in quanto autorità di Protezione Civile ed una volta sentito il Coordinatore. Raggiunti tre richiami, al

volontario viene applicata la sospensione.

Sospensione. Viene adottata dal Presidente, sentito l'ufficio di Presidenza, nel caso in cui il volontario si sia reso colpevole di infrazione ingiustificata al presente regolamento, comportamento irresponsabile o per procedimenti penali in corso. Altresì la sospensione potrà essere proposta all'ufficio di Presidenza da parte di un volontario incaricato ai sensi dell'art. 15 nel caso in cui un singolo volontario, durante le attività di intervento o addestramento, ovvero in ogni attività istituzionale, assuma un comportamento pericoloso per se stesso e per gli altri. Tale proposta di sospensione sarà vagliata dall'ufficio di Presidenza e adottata dal Presidente stesso. Il periodo di sospensione, stabilito dal Presidente, sarà in funzione dell'infrazione commessa e sarà insindacabile.

Espulsione. E' adottata esclusivamente dal Presidente, sentito il Coordinatore, nel caso in cui il volontario sia responsabile dei seguenti casi: reiterazione dei suddetti provvedimenti; reiterazione di comportamenti irresponsabili; presenza di sentenza di condanna penale a carico passata in giudicato; furto di attrezzature appartenenti alla collettività.

Il volontario sospeso, che non venga successivamente espulso, scontato il periodo di sospensione, viene riammesso nella originaria qualifica posseduta. Alla seconda sospensione l'espulsione diventa automatica.

Il volontario, contro il provvedimento di espulsione dal Gruppo emesso nei suoi confronti, potrà proporre ricorso mediante apposita istanza di riammissione e reintegro indirizzata all'ufficio di Presidenza entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di emissione del provvedimento di espulsione. A sua volta il Presidente, entro il termine di 60 giorni, si pronuncerà definitivamente.

Articolo 18 - DIVULGAZIONE REGOLAMENTO

Il presente regolamento sarà messo a disposizione del personale volontario presso le sedi indicate nell'art. 2. Verrà quindi consegnato in copia e a disposizione del cittadino nelle sedi dei Comuni di Bizzarone, Faloppio, Ronago, Uggiate-Trevano e nella sede dell'Unione di comuni lombarda "Terre di frontiera".

Articolo 19 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamenti vigenti in materia di Protezione Civile, nonché alle circolari (POS) e direttive emanate dagli organi Comunali, Provinciali, Regionali e Nazionali.

Norme di rinvio:

- L. 11.08.1991 nr. 266 "Legge quadro sul volontariato", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nr. 196 del 22.08.1991.
- L. 24.02.1992 nr. 225 "Istituzione del servizio nazionale della Protezione civile", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nr. 64 SO del 17.03.1992.
- D.P.R. 08.02.2001 nr. 194 "Regolamento recante nuova disciplina della

partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile“, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 120 del 25.05.2001.

- L.R. 12.05.1990 nr. 54 “Organizzazione ed interventi di competenza regionale in materia di Protezione Civile“, pubblicata sul BURL 17.05.1990 nr. 20, II° supp.ord.

- L.R. 24.07.1993 nr. 22 “Legge regionale sul volontariato“, pubblicata sul BURL 29.07.1993 nr. 30, I° supp.ord.

- L.R. 22.05.2004 nr. 16 “Testo Unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione Civile“, pubblicata sul BURL 24.05.2004 nr. 22, I° supp.ord.

- R.R. 18.10.2010 nr. 9 “Regolamento di attuazione dell’albo regionale del volontariato di protezione civile“, pubblicata sul BURL 21.10.2010 nr.42, I° supp.ord.

Articolo 20 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento potrà essere variato in toto o parzialmente, derubricato od aggiornato ogni volta lo si ritenga necessario. Ogni modifica dovrà essere recepita e convalidata in sede di Assemblea dell’Unione di comuni lombarda “Terre di frontiera”.